

SENTENZA

Corte europea diritti dell'uomo sez. grande chambre - 28/05/2002, n. 33202

**Intestazione**

In fatto (sintesi)

La Corte è chiamata a decidere solamente sulla applicazione dell'art. 41. Per una sintesi dei fatti di causa si rinvia alla sentenza di merito del 5 gennaio 2000.

In diritto

**8.** In base all'art. 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa».

*A. Tesi delle parti*

*1. Il ricorrente*

**9.** Il ricorrente richiede anzitutto la restituzione del quadro, che ritiene ampiamente possibile. Sollecita inoltre l'indennizzo del danno conseguente alla durata della privazione, che corrisponderebbe alla perdita della disponibilità della somma che avrebbe percepito se il contratto concluso con la fondazione «Guggenheim» nel 1988 fosse stato onorato (8.500.000 USD), detratto l'ammontare che il Ministero gli aveva versato al momento dell'esercizio del diritto di prelazione (600 milioni ITL), ossia 7.811.522,05 USD, più la rivalutazione di tale

somma dal gennaio 1989 fino ad oggi (equivalente, al tasso LIBOR annuale medio del 5,21%, a 5.632.836,47 USD).

**10.** In subordine, il ricorrente chiede il risarcimento integrale, ossia il pagamento del valore del bene al momento «dell'espropriazione», corrispondente alla stessa somma indicata *supra* (prezzo contenuto nel contratto concluso nel 1988 dedotti i 600 milioni ITL versati dal Ministero, il tutto rivalutato sulla base del tasso precitato).

**11.** Il ricorrente sollecita, inoltre, il risarcimento del danno morale (corrispondente a 1.000.000 USD), sottolineando il pregiudizio che le misure contestate avrebbero causato alla sua reputazione di mercante d'arte internazionale.

**12.** Il ricorrente richiede infine la somma di 1.125.230,06 CHF corrispondente alle spese extragiudiziali e alle spese processuali sostenute davanti ai tribunali nazionali per porre fine alla violazione del Protocollo 1, nonché il rimborso delle spese sostenute davanti agli organi della Convenzione. Il ricorrente osserva che la circostanza che una parte ricorrente non abbia vinto la causa davanti ai tribunali interni non ha mai condotto la Corte a ridurre l'ammontare da liquidare a titolo di rimborso delle spese sostenute nel procedimento interno. Inoltre, in merito alle spese di procedura a Strasburgo, sottolinea che, nella sentenza di merito, la Corte aveva concluso che non si poneva nessuna questione separata relativamente alle doglianze dedotte dagli artt. 14 e 18 della Convenzione.

## 2. Il Governo

**13.** Il Governo ritiene che il ricorrente non possa pretendere di avere diritto alla restituzione del quadro, tenuto conto della circostanza che la Corte non ha rimesso in discussione il diritto di prelazione in quanto tale e ha affermato che le autorità italiane avrebbero potuto versare nel 1983 al ricorrente 600 milioni ITL, somma che aveva pagato per l'acquisto del quadro. In proposito, il Governo sottolinea che occorre distinguere tra una violazione che deriva da un'ingerenza radicalmente illegittima e la violazione constatata nella fattispecie, che discende dalle modalità di attuazione di un'ingerenza di per sé legittima. L'art. 41 della Convenzione potrebbe giustificare una *restitutio in integrum* solo nella prima ipotesi, mentre nella seconda, una simile soluzione condurrebbe ad un arricchimento indebito della parte ricorrente.

**14.** Per le medesime ragioni, il Governo ritiene che il ricorrente non possa rivendicare la differenza tra il valore del quadro nel 1983 e il suo valore nel 1988. Pertanto, quello che il ricorrente potrebbe chiedere sarebbe il risarcimento del danno conseguente alla svalutazione della somma investita nell'acquisto del quadro, calcolata a far data dal gennaio 1984, data alla quale, secondo la Corte, il diritto di prelazione avrebbe potuto essere esercitato validamente, fino alla decisione definitiva della Corte sull'applicazione dell'art. 41. In altri termini, l'equa soddisfazione dovrebbe tendere unicamente ad eliminare le conseguenze

pregiudizievoli connesse alle particolari modalità dell'ingerenza, che la Corte ha ritenuto contraria all'art. 1 del Protocollo n. 1. Infatti, la Corte ha dichiarato che l'ingerenza era giuridicamente fondata, perseguiva uno scopo legittimo e non era dunque, in quanto tale, contraria alla Convenzione. La violazione constatata dalla Corte si riferisce in realtà al ritardo eccessivo con il quale l'ingerenza è stata attuata. Pertanto, se le autorità italiane avessero esercitato il diritto di prelazione agli inizi del 1984, l'ingerenza sarebbe stata perfettamente compatibile con l'art. 1, il ricorrente avrebbe perduto, a fronte della somma di 600 milioni ITL, ogni diritto o aspettativa legittima sul quadro e il suo ricorso a Strasburgo sarebbe stato respinto.

**15.** La restituzione del quadro sarebbe, inoltre, giuridicamente impossibile, a' sensi dell'art. 41 della Convenzione. Infatti, dal punto di vista del diritto italiano, il diritto di prelazione è stato regolarmente esercitato e il quadro, ormai, appartiene legalmente allo Stato italiano.

**16.** Il Governo riconosce quindi unicamente il danno conseguente al ritardo e ammette la possibilità di calcolarlo applicando ai 600 milioni ITL il tasso proposto dal ricorrente.

**17.** Peraltro, il Governo contesta l'esistenza di un danno morale e sottolinea che i tentativi del ricorrente di sfuggire alla legge italiana tra il 1977 e il 1983 sono, di per sé, tali da nuocere alla sua reputazione, almeno sul mercato dell'arte italiano.

**18.** Quanto alle spese sostenute davanti tribunali interni, il Governo fa valere che i giudici nazionali hanno respinto tutte le domande del ricorrente e che non ne ha comunque provato né la veridicità, né le necessità, né la congruità.

**19.** Infine, relativamente alle spese sostenute davanti agli organi della Convenzione, il Governo sottolinea che la maggior parte delle doglianze del ricorrente (inclusa quella dedotta dall'art. 1 del Protocollo n. 1 per il periodo che va dal 1977 al 1983) non sono state in realtà accolte dalla Corte. Osserva che il ricorrente non ha provato che tali spese siano state realmente sostenute e che non sembrano né necessarie, né ragionevoli, né proporzionate.

## *B. Valutazione della Corte*

### *1. Danno, spese extragiudiziali e spese processuali sostenute davanti ai tribunali interni*

**20.** La Corte ritiene anzitutto che la natura della violazione constatata nella sentenza di merito non consente una *restitutio in integrum* (v., a contrario, la sentenza nel caso *Brumarescuc. Romania*, art. 41, GC, par. 20-22 e la sentenza 31 ottobre 1995 nel caso *Papamichalopoulos e altric. Grecia*, art. 50, serie A n. 330 B, par. 34). Infatti, nel caso di specie, la Corte non ha concluso per l'illegittimità della prelazione in quanto tale e ha considerato che le imprecisioni della legge, in particolare in merito al superamento del termine dei due mesi previsto dall'art. 32, par. 1 della legge n. 1089 del 1939, dovevano essere prese in considerazione nell'esame

*della conformità della misura in contestazione ai requisiti del giusto equilibrio (v. par. 109-110 della sentenza di merito. Tuttavia, la Corte non condivide la tesi del Governo secondo la quale il solo aspetto dell'ingerenza in oggetto contestato dalla Corte sarebbe il ritardo nell'esercizio del diritto di prelazione, e il solo pregiudizio subito dal ricorrente sarebbe l'impossibilità prolungata di disporre del capitale investito.*

**21.** Benché sia vero che la sentenza non mette in discussione il diritto di prelazione in quanto tale e che l'esercizio di tale diritto, nella fattispecie, non avrebbe posto nessuna questione se fosse avvenuto all'inizio del 1984, vale a dire nel termine dei due mesi previsto dalla legge a far data dalla dichiarazione del dicembre 1983, resta quantomeno il fatto che la prelazione non è stata esercitata in tali condizioni, ma cinque anni dopo che il Ministero ha avuto consapevolezza delle irregolarità contestate ricorrente (v. par. 120 della sentenza di merito). Effettivamente, il pregiudizio del ricorrente conseguente all'incertezza che ha connotato il suddetto periodo, situazione che ha consentito al Ministero dei Beni culturali di acquistare il quadro nel 1988, come indicato nel par. 121 della sentenza di merito, costituisce un elemento della constatazione di violazione.

**22.** Pertanto, in seguito all'esercizio del diritto di prelazione solamente nel 1988, il decorso di cinque anni di incertezza e di precarietà a carico del ricorrente ha comportato per lui un pregiudizio che deve essere risarcito almeno in certa misura.

**23.** La Corte osserva, inoltre, che occorre risarcire il ricorrente anche per il pregiudizio conseguente al versamento nel 1988 del prezzo da lui pagato nel 1977, posto che la svalutazione dal 1977 al 1983 grava sul ricorrente a causa dell'assenza di trasparenza durante tale periodo constatata dalla Corte (v. par. 115 e 116 della sentenza di merito). L'equa soddisfazione, dunque, deve tener conto anche dell'assenza di rivalutazione del prezzo pagato nel 1977 in relazione al periodo 1984-1988. La somma corrispondente a questa rivalutazione deve, a propria volta, essere rivalutata per capitalizzazione per il periodo che va dal 1988 fino alla data della presente sentenza. A tal fine, la Corte si è basata su quello dei due tassi annuali – tasso di interesse legale e tasso di inflazione – più favorevole al ricorrente.

**24.** Per il calcolo del danno, occorre prendere in considerazione anche, secondo la Corte, le spese extragiudiziali sostenute dal ricorrente tra il 1984 e il 1988 al fine di definire la situazione giuridica del quadro.

**25.** In relazione alle spese sostenute davanti ai tribunali interni, benché sia vero che i procedimenti introdotti dal ricorrente dopo l'esercizio del diritto di prelazione nel 1988 tendevano, in primo luogo, a contestare l'esercizio del diritto di prelazione in quanto tale (quindi un aspetto che la Corte non ha ritenuto nella constatazione di violazione), resta tuttavia il fatto che i ricorsi interni esercitati dal ricorrente contestavano anche le condizioni

nelle quali diritto di prelazione era stato esercitato, inclusa l'assenza di qualsiasi rivalutazione della somma versata nel 1988 (v. par. 40 della sentenza di merito, *in fine*), vale a dire l'elemento centrale della constatazione di violazione da parte della Corte. Considerati sotto tale profilo, i ricorsi interni tendevano dunque, parzialmente, a rimuovere una violazione del Protocollo n. 1 constatata dalla Corte. Tale approccio giustifica, quindi, il rimborso parziale delle spese sostenute davanti ai tribunali interni dopo l'esercizio del diritto di prelazione. La Corte ritiene equo riconoscere, a tale titolo, circa un terzo delle spese relative all'assistenza degli avvocati italiani.

**26.** In conclusione, tenuto conto della varietà di elementi che devono essere considerati i fini della quantificazione del danno nonché della natura del caso, la Corte ritiene opportuno fissare in equità una somma complessiva che tenga conto dei diversi elementi succitati. La Corte decide, di conseguenza, di liquidare al ricorrente la somma di 1.300.000 euro a titolo di risarcimento del danno subito, incluse le spese extragiudiziali e quelle sostenute davanti tribunali interni.

## *2. Spese sostenute davanti agli organi della Convenzione*

**27.** Secondo la giurisprudenza costante della Corte, la liquidazione delle spese processuali a' sensi dell'art. 41 presuppone che siano provate la loro veridicità, la loro necessità e, altresì, la congruità del loro ammontare (v. la sentenza nel caso *Iatridis c. Grecia*, GC, par. 54). Inoltre, le spese processuali sono ripetibili nei limiti in cui ineriscono alla violazione constatata (v. la sentenza 19 aprile 1994 nel caso *Van de Hurk c. Paesi Bassi*, serie A n. 288, par. 66).

**28.** Nella sentenza di merito, la Corte ha rilevato che il ricorrente era parzialmente responsabile del danno subito, vale a dire della perdita di aumento del valore del quadro tra il 1977 il 1984 nonché della svalutazione del capitale investito, ossia il prezzo pagato nel 1977, per il medesimo periodo (par. 115 e 116 della sentenza di merito). Inoltre, non ha accolto la tesi del ricorrente che metteva in discussione l'esercizio del diritto di prelazione in quanto tale (in particolare par. 112, 113 e 117 della sentenza di merito). Infine, la Corte accoglie l'argomentazione del Governo secondo la quale l'ammontare delle spese richieste a tale titolo sembra eccessivo.

**29.** Pertanto, la Corte ritiene che solo una parte delle spese sostenute davanti agli organi della Convenzione debba essere rimborsato al ricorrente. Decidendo in equità, come l'art. 41 della Convenzione richiede, la Corte gli concede 55.000 euro.

## *3. Interessi moratori*

**30.** Il ricorrente richiede l'applicazione di un tasso di interesse del 6% annuo a far data dalla presente sentenza.

**31.** Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, il saggio legale degli interessi applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza è del 3% annuo. Ritiene quindi di applicare tale tasso.

Per questi motivi, la Corte

1. *dichiara*, per sedici voti contro uno,

a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme (più l'eventuale importo dovuto a titolo di IVA):

i. € 1.300.000 (unmilione trecentomila euro) a titolo di risarcimento del danno, incluse le spese extragiudiziali e quelle esposte davanti ai tribunali interni;

ii. € 55.000 (cinquantacinquemila) per spese sostenute davanti agli organi della Convenzione;

b) che tale ammontare sarà maggiorato dell'interesse semplice del 3% annuo a far data dallo scadere del predetto termine e fino al versamento;

2. *respinge*, all'unanimità, la domanda di equa soddisfazione per il supero.

Alla sentenza è allegata l'opinione dissenziente del giudice Greve.

-----

Copyright Giuffrè editore 2006 - Traduzione ripresa dall'opera M. de Salvia - V. Zagrebelsky, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, coordinato da M. Fumagalli Meraviglia.

---